

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2015

Opera derivata - Elaborazione creativa - Sussistenza - Differenza con la contraffazione - Diritto di utilizzazione economica - Assenza di autorizzazione dell'autore dell'opera originaria - Conseguenze - Risarcimento del danno - Quantificazione - Criterio della reversione degli utili - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2015

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2015

L'opera derivata, cui l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2015